



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 marzo 2009 (03.04)
(OR. fr)**

**8037/09
ADD 1**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0016 (COD)**

**CODEC 433
ENER 101
ENV 250
TRANS 125
AGRI 134**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 5421/08 ENER 15 ENV 24 TRANS 15 AGRI 15 CODEC 58

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili **[prima lettura]**
- Adozione dell'atto legislativo **(AL + D)**
Dichiarazioni

Dichiarazione del Regno Unito sulla base giuridica

"Il Regno Unito ritiene che l'adozione della direttiva sulla base giuridica dell'articolo 175, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea (trattato CE) non debba pregiudicare la futura applicazione dell'articolo 175, paragrafo 2 del trattato CE, segnatamente per quanto riguarda le misure contenenti disposizioni in materia di politica di bilancio."

DICHIARAZIONI DELLA COMMISSIONE

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2, lettera e):

La Commissione ritiene che, ai fini di detta direttiva, l'espressione "rifiuti industriali ed urbani" possa comprendere anche i cosiddetti "rifiuti commerciali".

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino:

La Commissione è del parere che il riferimento all'obiettivo del 20% di cui all'articolo 23, paragrafo 8, secondo comma, secondo trattino, non debba essere inteso diversamente da quanto stabilito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva.

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 23, paragrafo 8, lettera c), e paragrafi 9 e 10:

La Commissione riconosce che, a livello nazionale, alcuni Stati membri hanno raggiunto una quota elevata di energia da fonti rinnovabili già nel 2005. Nel redigere le relazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 8, lettera c) e paragrafi 9 e 10, la Commissione terrà debito conto, nella sua valutazione del miglior rapporto costo-benefici, dei costi marginali legati all'aumento della quota di energia da fonti rinnovabili e, se del caso, in ogni proposta presentata in conformità con il suddetto articolo della direttiva includerà soluzioni adeguate anche per tali Stati membri.

Dichiarazione della Commissione relativa all'allegato VII:

La Commissione cercherà di anticipare al 2011 l'elaborazione degli orientamenti di cui all'allegato VII della direttiva e collaborerà con gli Stati membri per sviluppare i dati e le metodologie necessari per valutare e sorvegliare in che modo le pompe di calore contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi della direttiva.

Gli orientamenti prevederanno correttivi per i valori del fattore di rendimento stagionale (SPF) usati per valutare se includere le pompe di calore non alimentate ad energia elettrica, in modo da tener conto del fatto che il rendimento del sistema elettrico non incide sul fabbisogno energetico primario di dette pompe. Nell'elaborare i suddetti orientamenti la Commissione valuterà altresì se sia fattibile prevedere una metodologia in virtù della quale il valore SPF usato per valutare se includere ogni singola pompa di calore sarebbe basato sulla media delle condizioni climatiche nell'UE.
